

1

L'applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne: sfide e opportunità nel contesto italiano

A aplicação da justiça restaurativa nos casos de violência contra as mulheres: desafios e oportunidades no contexto italiano

The application of restorative justice in cases of violence against women: challenges and opportunities in the Italian context

La aplicación de la justicia restaurativa en los casos de violencia contra las mujeres: desafíos y oportunidades en el contexto italiano

L'application de la justice restaurative dans les cas de violence contre les femmes : défis et opportunités dans le contexte italien

Marta Lamanuzzi

Università Cattolica del Sacro Cuore (Universidade Católica do Sagrado Coração), Diritto penale e Criminologia,
Ricercatrice di diritto penale.

e-mail: marta.lamanuzzi@unicatt.it

Data de envio: 07/07/2025

Data de aceite: 07/11/2025

L'applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne: sfide e opportunità nel contesto italiano

A aplicação da justiça restaurativa nos casos de violência contra as mulheres: desafios e oportunidades no contexto italiano

The application of restorative justice in cases of violence against women: challenges and opportunities in the Italian context

La aplicación de la justicia restaurativa en los casos de violencia contra las mujeres: desafíos y oportunidades en el contexto italiano

L'application de la justice restaurative dans les cas de violence contre les femmes : défis et opportunités dans le contexte italien

Sommario: 1. La disciplina della giustizia riparativa in Italia: la riforma Cartabia; 2. Rischi e aporie dei percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne; 3. Potenzialità e benefici dell'incontro con l'"altro difficile" nel settore in esame; 4. Spunti per una riflessione criminologica sul tema; 5. Oltre al paternalismo: accorgimenti e cautele per un accesso libero, consapevole e protetto ai programmi di giustizia riparativa; Riferimenti.

RIASSUNTO

La scelta operata dal legislatore italiano, con la c.d. riforma Cartabia, di rendere i percorsi riparativi accessibili a tutti e in ogni grado del procedimento, senza preclusione alcuna in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, ha riaperto il dibattito sulla loro adeguatezza nei casi di violenza contro le donne, soprattutto quando si tratta di violenza nelle relazioni strette. Il presente contributo, beneficiando di alcune prospettive criminologiche, mira a dimostrare che le apprensioni, più che comprensibili, espresse da più parti, non debbano tradursi in aprioristici divieti nel settore in esame, bensì nell'attenta valutazione delle specificità di ogni caso e nella valorizzazione di una serie di cautele e accorgimenti, in larga parte già previsti dai principi fondamentali della giustizia riparativa e dalle nuove disposizioni in materia.

Parole chiave: Giustizia riparativa; ordinamento italiano; riforma Cartabia; violenza di genere contro le donne; violenza nelle relazioni strette.

RESUMO

A escolha feita pelo legislador italiano, com a chamada reforma Cartabia, de tornar os percursos restaurativos acessíveis a todos e em qualquer fase do processo, sem qualquer proibição em relação à tipificação do crime ou à sua gravidade, reacendeu o debate sobre a adequação destes programas em casos de violência contra as mulheres, especialmente no que diz respeito à violência nas relações íntimas. O presente contributo, com base em determinadas perspetivas criminológicas, procura demonstrar que as apreensões – ainda que perfeitamente compreensíveis – expressas por diversos intervenientes não devem traduzir-se, neste domínio, em proibições apriorísticas, mas sim numa avaliação cuidadosa das especificidades de cada caso e na valorização de um conjunto de salvaguardas e cautelas processuais, muitas das quais já se encontram consagradas nos princípios fundamentais da justiça restaurativa e nas novas disposições em matéria.

Palavras-chave: justiça restaurativa; sistema jurídico italiano; reforma Cartabia; violência de gênero contra as mulheres; violência nas relações íntimas.

ABSTRACT

The choice made by the Italian legislator, through the so-called Cartabia reform, to render restorative justice pathways accessible to all individuals and at every stage of the criminal proceedings — without any restriction based on the nature or severity of the offence — has reignited the debate regarding their suitability in cases of violence against women, particularly in the context of intimate partner violence. This paper, informed by selected criminological perspectives, seeks to argue that the concerns — albeit entirely legitimate — raised by various stakeholders should not result in categorical prohibitions within the field under consideration, but rather in the careful assessment of the specificities of each case and in the enhancement of a series of safeguards and precautions, many of which are already provided for by the basic principles of restorative justice and the new legislative framework.

Keywords: restorative justice; Italian legal system; Cartabia reform; gender-based violence against women; intimate partner violence.

RESUMEN

La elección hecha por el legislador italiano, con la llamada reforma Cartabia, de hacer que los caminos restaurativos sean accesibles para todos y en cualquier fase del proceso, sin ninguna prohibición en relación con la tipificación del delito o su gravedad, ha reavivado el debate sobre la idoneidad de estos programas en casos de violencia contra las mujeres, especialmente en lo que respecta a la violencia en las relaciones íntimas. Esta contribución, basada en determinadas perspectivas criminológicas, busca demostrar que los temores –aunque perfectamente comprensibles– expresados por diversos actores no deberían traducirse, en este ámbito, en prohibiciones apriorísticas, sino en una evaluación cuidadosa de las especificidades de cada caso y en la valorización de un conjunto de salvaguardias y precauciones procesales, muchas de las cuales ya están consagradas en los principios fundamentales de la justicia restaurativa y en las nuevas disposiciones en la materia.

Palabras clave: justicia restaurativa; sistema jurídico italiano; reforma Cartabia; violencia de género contra las mujeres; violencia en las relaciones íntimas.

RÉSUMÉ

Le choix fait par le législateur italien, avec la réforme dite Cartabia, de rendre les parcours restauratifs accessibles à tous et à toutes les étapes du processus, sans aucune interdiction en fonction de la qualification du crime ou de sa gravité, a relancé le débat sur l'adéquation de ces programmes dans les cas de violence contre les femmes, en particulier en ce qui concerne la violence dans les relations intimes. Cette contribution, basée sur certaines perspectives criminologiques, cherche à démontrer que les appréhensions –bien que parfaitement compréhensibles– exprimées par divers acteurs ne doivent pas se traduire dans ce domaine par des interdictions a priori, mais plutôt par une évaluation minutieuse des spécificités de chaque cas et par la valorisation d'un ensemble de garanties et de précautions procédurales, dont beaucoup sont déjà consacrées par les principes fondamentaux de la justice restaurative et les nouvelles dispositions en la matière.

Mots-clés: Justice restaurative; Système juridique italien; Réforme Cartabia; Violence de genre contre les femmes; Violence dans les relations intimes.

«La propria storia, raccontata e riconosciuta senza essere più giudicata, può rappresentare l'inizio di un processo di cambiamento per reclamare un'esistenza più autonoma da relazioni fondate sul dominio violento»» (CERETTI, NATALI, 2022, p. 46).

1. La disciplina della giustizia riparativa in Italia: la riforma Cartabia

Con la c.d. “riforma Cartabia” — d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021 — è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della giustizia riparativa.

La normativa, ricca e articolata, definisce, oltre alla nozione di giustizia riparativa, quella di vittima, diretta e indiretta, di familiare e di persona indicata come autore dell'offesa e cristallizza principi, obiettivi, metodi e garanzie per i partecipanti. Particolare attenzione viene dedicata ai rapporti fra i programmi riparativi e il sistema penale, enfatizzando l'importanza dell'informazione e dell'assistenza (anche linguistica) da fornire alle parti, della riservatezza degli incontri, così come della formazione dei mediatori (MANNOZZI, 2024).

In estrema sintesi, il raggiungimento di un esito riparativo, quando si procede a querela di parte soggetta a remissione, ha come effetto la remissione tacita (art. 152 del codice penale e 129-bis del codice di procedura penale) e, quindi, l'estinzione del reato; quando si procede d'ufficio, può essere valorizzato mediante la concessione di una specifica attenuante (art. 62, n. 6 del codice penale) o della sospensione condizionale della pena (art. 163, comma 4, del codice penale). Inoltre, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 150/220, l'autorità giudiziaria, per tutte «le determinazioni di competenza», «anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale», vale a dire della commisurazione della pena, tiene conto dello «svolgimento del programma» e dell'«eventuale esito riparativo». «In ogni caso», si specifica nella stessa norma, «la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa» (sul tema BORTOLATO, 2024).

Ciò premesso, per quel che rileva ai presenti fini, la scelta del legislatore di rendere i percorsi riparativi accessibili a tutti e in ogni grado del procedimento (art. 44 d.lgs. 150/2022), senza preclusione alcuna in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità (salva la possibilità di negare l'accesso

ai percorsi, introdotta con la l. 8 agosto 2024, n. 112 fra le restrizioni che il Ministro della giustizia può adottare ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, per ragioni di ordine e sicurezza) ha rianimato il dibattito sull'applicabilità della giustizia riparativa in un settore delicato come quello della violenza contro le donne basata sul genere, a maggior ragione quando si tratta di violenza domestica.

2. Rischi e aporie dei percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne

In passato si è sostenuto erroneamente che la Convenzione di Istanbul, all'art. 48, vietasse tout court il ricorso a programmi riparativi nei casi di violenza nei confronti delle donne. A ben vedere, però, nella versione originale, al netto di errori o imprecisioni nella traduzione nelle lingue nazionali, la norma in questione proibisce solo le forme "obbligatorie" di "mediazione e conciliazione", rispetto alle quali opera quale argine invalicabile uno dei principi fondamentali della giustizia riparativa: la partecipazione spontanea, volontaria e informata delle parti. Sebbene nell'Explanatory Report della Convenzione vengano messe in luce alcune criticità relative all'applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere, su cui si tornerà nel prosieguo, come la mancanza di parità fra le parti e il rischio di riprivatizzazione della violenza domestica, nei rapporti nazionali del GREVIO (Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence), che ha il compito di vigilare e valutare le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell'applicazione della citata Convenzione, viene enfatizzata l'importanza di adottare cautele e particolare attenzione nelle pratiche di mediazione che coinvolgano donne vittime di violenza, lasciando intendere che, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali che li informano, le pratiche riparative non devono essere aprioristicamente escluse nel settore in analisi.

Ancora, nell'Handbook on Restorative Justice Programmes del 2020, si sottolinea che i programmi di giustizia riparativa possono rivelarsi molto utili anche in relazione ai «serious crime», fra cui vengono annoverate la violenza nelle relazioni strette e i reati sessuali. Nel documento, viene altresì richiamato l'Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against Women, nella parte in cui gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare linee guida sull'applicazione della giustizia riparativa nel contesto della violenza contro le donne, così da garantire che i rischi associati a ogni singolo caso vengano attentamente valutati e che le vittime siano pienamente informate e che acconsentano liberamente ad ac-

cedere ai percorsi.

Invero, non è dato ravvisare nelle fonti sovranazionali in materia alcun obbligo o raccomandazione di precludere i percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne (anche la nuova Direttiva UE 1385/2024 nulla dice sul punto).

Nondimeno, chiusure e perplessità sono state espresse con riferimento alla possibilità, introdotta con la riforma Cartabia, di accedere a un percorso di giustizia riparativa, anche nei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica, «in ogni stato e grado del procedimento penale» e, «qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, anche prima che la stessa sia stata proposta» (art. 44 d.lgs. 150/2022).

Fra le principali argomentazioni storicamente addotte da chi vorrebbe che l'applicazione della giustizia riparativa fosse aprioristicamente vietata nei casi di violenza contro le donne, soprattutto quando la persona accusata è il partner o l'ex partner della vittima, vi è la preoccupazione che l'asimmetria di potere che spesso caratterizza il rapporto fra le parti e da cui traggono origine e terreno di progressiva esacerbazione le vessazioni possa perpetuarsi e rafforzarsi nell'ambito degli incontri di mediazione (ACORN, 2004; SHAGUFTA, 2010; STAHLMAN, 2017).

Inoltre, a sostegno dell'impraticabilità dei programmi riparativi nei casi in esame si suole richiamare i profili di vulnerabilità della vittima, che spesso manifesta disturbi post-traumatici da stress, bassa autostima, sindrome dell'impotenza appresa e dipendenza dal partner violento (LANGTON, TRUMAN, 2014; OSMAN, MERWIN, 2020). Da una parte, sarebbe difficile capire se il consenso prestato dalla donna alla pratica riparativa sia genuino o condizionato da timori, complessi di inferiorità e pressioni sociali a “risolvere il conflitto” (BIAGGIONI, 2024). Dall'altra, per chi già presenta un quadro psico-emotivo segnato da traumi e fragilità, incontrare l'aggressore potrebbe essere fonte di ansia, tensione, disagio ed emozioni associate alle aggressioni subite, con il rischio di rivivere i vissuti dolorosi prodotti dalla violenza (MERCER, MADSEN, KEENAN, ZINSSTAG, 2015; ZEBEL, SCHREURS, UFKES, 2017). Ancora, durante il percorso, la vittima potrebbe sentirsi in dovere di accettare le proposte della persona indicata come autore dell'offesa — così come eventuali scuse (anche se percepite come artefatte) — o a riaccoglierla nella propria casa (DALY, STUBBS, 2007). Si è detto, in questo senso, che il momento riparativo potrebbe inserirsi nel noto ciclo della violenza teorizzato da Leonor Walker (1995), operando come fase di pentimento e di riappacificazione, a cui sono destinate ad alternarsi le altre

fasi: quella della tensione e quella dello scoppio della violenza. Un simile scenario — si è detto — potrebbe condurre a esiti particolarmente allarmanti nel caso di mediazione pre-processuale (vale a dire avviata prima di proporre querela), perché, a causa dell'esito estintivo del reato, priverebbe la donna di sostegno e tutele rispetto a un'eventuale escalation della violenza e non favorirebbe l'emersione di tutte le offese, su cui, invece, in sede giudiziaria, vi è l'obbligo di indagare (BIAGGIONI, 2024).

Da parte sua, l'accusato potrebbe manipolare il programma riparativo, sfruttare la propria "posizione di forza" per minimizzare o negare la propria responsabilità per l'accaduto, individuare cause esterne o colpevolizzare, più o meno esplicitamente, la vittima, con la conseguenza che le emozioni della donna verrebbero sminuite e la sua versione dei fatti messa in discussione, con notevoli ripercussioni in termini di vittimizzazione secondaria (EDWARDS, SHARP, 2004; FREDERICK, LIZDAS, 2010; PTACEK, 2010).

Ulteriori apprensioni sono legate alle radici sociali e culturali della violenza contro le donne in quanto donne, ben illustrate dalla già citata Direttiva UE 1385/2024. Secondo alcune prospettive femministe, la confidenzialità che caratterizza i percorsi di giustizia riparativa, in contrapposizione alla pubblicità del sistema di giustizia penale, segnerebbe una regressione rispetto agli sforzi compiuti per "accendere i riflettori" sul fenomeno e sulle sue cause e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema (DALY, STUBBS, 2006, FUENTES SORIANO, 2023; BIAGGIONI, 2024).

3. Potenzialità e benefici dell'incontro con l'"altro difficile" nel settore in esame

Nonostante le comprensibili preoccupazioni riguardanti l'uso della giustizia riparativa per affrontare la casistica in questione, l'inasprimento delle pene e l'afflizione dei condannati non hanno dimostrato sinora particolare efficacia in termini di riduzione dell'incidenza della violenza contro le donne e dei tassi di recidiva (KEENAN, 2017). Allo stesso modo, sebbene negli anni siano state introdotte norme volte ad accrescere la partecipazione, la protezione e l'assistenza della vittima nell'ambito delle attività processuali scaturite dal reato, non si può negare che, anche a causa dell'attuazione deficitaria della Direttiva UE 29/2012, il processo penale continui a rappresentare uno spazio "ostile" per quest'ultima, con un rischio sempre elevato di vittimizzazione secondaria. Del resto, la giustizia tradizionale è strutturalmente incentrata sull'imputato e sulle garanzie inviolabili che devono essergli riconosciute, pertanto, la piena valorizzazione dei bisogni della vittima in

detta sede rischierebbe di operare a detrimento del contraddittorio e dell'imparzialità del giudicante (BONINI, STRADELLA, 2023).

Come attestano molti studi (KOSS, 2013; MCGLYNN, WESTMARLAND, GODDEN, 2012), la partecipazione a programmi di giustizia riparativa nei casi di violenza di genere, se scelta con consapevolezza e adottate le doverose cautele, su cui si tornerà diffusamente nel prosieguo, ha notevoli potenzialità sia in termini di risposta ai bisogni delle vittime sia di prevenzione speciale e generale.

Anzitutto, l'incontro con la persona indicata come autore del reato in un contesto protetto, in presenza di un mediatore esperto dotato di una preparazione specialistica, eventualmente con il sostegno di familiari o altre figure di riferimento, può essere fonte di superamento dello squilibrio di potere fra le parti (MADSEN, 2004; LIEBMANN, WOOTTON, 2010), che, peraltro, in una certa misura, è presente in ogni relazione. I percorsi riparativi costituiscono un contesto privilegiato per l'ascolto non giudicante e la valorizzazione della voce della vittima, che ha la possibilità di descrivere la propria esperienza di vittimizzazione e il diritto di essere ascoltata dall'"altro difficile" e di reagire alle sue affermazioni e alle sue proposte, se lo ritiene, contestandole o rifiutandole. Grazie alla fase preparatoria e alla sapiente gestione degli incontri, si garantisce che l'esperienza traumatica della vittima venga trattata con attenzione, serietà e rispetto, giungendo, nei casi migliori, a stimolare nell'accusato il riconoscimento dell'ingiustizia di quanto accaduto (BOLITHO, 2015; KEENAN, GRIFFITH, 2021; RICHARDS, DEATH, RONKEN, 2020).

Ancora, il sistema penale tende a separare vittime e imputati (MAZZUCATO, 2010). A questo riguardo, vale la pena ricordare che la violenza contro le donne in quanto donne si sviluppa sovente in un contesto relazionale, connotandosi di frequente come violenza domestica o violenza nelle relazioni strette. Detto altrimenti, nella maggior parte dei casi, esiste una qualche forma di relazione pregressa fra i soggetti coinvolti, una relazione che non sempre è possibile o consigliabile recidere per sempre. Si pensi ai casi in cui la vicenda riguardi una coppia con figli. Per questo motivo, un sistema che miri a evitare per sempre ogni contatto fra le parti, sebbene possa apparire più "protettivo", spesso non è sostenibile, o addirittura desiderabile, per la vittima stessa (FORTI, 2015). A ciò si aggiunga che la giustizia tradizionale raramente opera neutralizzando per sempre l'autore del reato, il quale, anche se condannato, prima o poi, uscirà di prigione; perciò la vera sicurezza, per la vittima e per le altre persone interessate, può derivare solo da un lavoro sul reo e sulla relazione reo-vittima, per fare in modo che non

costituiscano più un pericolo per quest'ultima. Anche da questo punto di vista, la filosofia e la metodologia della giustizia riparativa, incentrate sul trattamento e sulla cura della relazione, potrebbe essere un'opzione vantaggiosa nel settore in esame (MERCER ET AL., 2015).

Per quanto riguarda i rischi di “ri-privatizzazione” della violenza contro le donne, va chiarito che la confidenzialità degli incontri riparativi è finalizzata a consentire alle parti di dialogare in un ambiente protetto e aperto all'ascolto. Siffatte condizioni possono davvero favorire una rielaborazione condivisa dell'accaduto, che gioca un ruolo significativo non solo in termini di prevenzione speciale ma anche in termini di prevenzione generale (KEENAN, 2014). La persona accusata di violenza di genere che decide di partecipare a un programma riparativo non può «“ignorare” la vittima, come può avvenire invece nelle aule dei tribunali» (CERETTI, 2006, p. 115). L'incontro con la vittima e l'ascolto dei suoi sentimenti, se necessario preceduti e preparati da percorsi psicoterapeutici individuali, hanno concrete chances di promuovere un riesame critico della propria condotta, così come l'assunzione spontanea di impegni di riparazione e di astensione in futuro da comportamenti devianti (BOUFFARD, COOPER, BERGSETH, 2017; KEENAN, 2018; LOEFFLER, PRELOG, UNNITHAN, POGREBIN, 2010; VAN DIJK, ZEBEL, CLAESSEN, NELEN, 2020; MATTEVI, 2023).

Le pratiche riparative, oltre a incoraggiare l'adesione volontaria dell'interessato a modelli di comportamento non violenti, inducono a riflettere sulle norme violate e sui valori sottostanti, il che potrebbe aumentare il livello generale di consenso attorno al sistema legale (Corti, 2018). Si è detto che fra gli obiettivi dei percorsi riparativi nel contesto in questione vi possa essere quello di «approdare a una definizione condivisa dell'episodio criminoso in termini di vero e proprio reato», attraverso la quale promuovere «una nuova visione della relazione tra i generi, che favorisca risultati duraturi nel tempo tra le parti e rafforzi standard culturali» (LORENZETTI, RIBON, 2017, pp. 20-21) positivi nella società.

4. Spunti per una riflessione criminologica sul tema

Due brevi riflessioni criminologiche possono contribuire al dibattito sul tema.

Come noto, nel campo in analisi, la vergogna gioca un ruolo significativo nell'esperienza di vittimizzazione. Se, nel breve periodo, paura e vergogna possono trattenere la donna vittima di violenza sessuale o domestica dal denunciare (WEMMERS, PARENT, LACHANCE QUIRION, 2022), nel lun-

go periodo, fra gli effetti più frequenti delle offese subite si registrano bassa autostima, mancanza di fiducia in sé stessi, conseguenze sul piano identitario, difficoltà nei rapporti interpersonali, meccanismi di auto-colpevolizzazione e, talvolta, disturbi post-traumatici da stress (OSMAN, MERWIN, 2020; SHAPLAND, HALL, 2007; ULLMAN, PETER-HAGEN, 2016).

L'autostima è considerata un bisogno umano fondamentale, essenziale per il benessere (TEN BOOM, KUIJPERS, 2012), per il successo nelle relazioni sociali (ONEY, OKSUZOGLU-GUVEN, 2015) e per il recupero psico-fisico dopo un trauma. La violenza di genere, soprattutto quando trattasi di violenza domestica, espone la vittima a esperienze dolorose prolungate, portandola a pensare che le sofferenze che patisce siano inevitabili e a percepirsi come impotente o — peggio — colpevole. Le ricerche sulle vittime di violenza sessuale (HANSEN ET AL., 2021) attestano che la tendenza a colpevolizzarsi per l'accaduto è molto diffusa poiché potenziale fonte di rassicurazione: attribuirsi responsabilità per la vittimizzazione subita è una strategia mentale per convincersi di avere il controllo sugli eventi futuri, di poter evitare esperienze negative cambiando il proprio comportamento.

Anche l'eventuale contatto con le agenzie di controllo (polizia, magistratura) non si traduce sempre nel pieno riconoscimento della vittimizzazione e della sofferenza subita dalla donna, ma, spesso, finisce per stimolare ulteriormente i processi psichici di auto-colpevolizzazione (self-blaming). Con il termine "vittimizzazione secondaria" si indica, come noto, proprio l'insieme delle conseguenze psicologiche negative che derivano dal modo in cui le istituzioni e i funzionari che operano nel sistema della giustizia penale trattano la vittima (FORTI, 2000). La mancanza di un'adeguata formazione impedisce sovente un ascolto empatico e imparziale. La persona offesa potrebbe essere sottoposta a domande inappropriate sul suo stile di vita o sulle sue abitudini, suggerendo che abbia avuto una certa responsabilità nella vicenda e, più in generale, mettendo in discussione la sua attendibilità e, talvolta, la sua moralità (BOSKOVIC, MISEV, 2022; LAING, 2017). A ciò si aggiungono lo stress e l'esasperazione che derivano dai tecnicismi giuridici e dal protrarsi dei tempi processuali. Di conseguenza, il procedimento penale può avere un impatto negativo non solo sulla fiducia della vittima nel sistema legale, ma anche sulla sua autostima e fiducia nel futuro (HERMAN, 2003; PARSONS, BERGIN, 2010; WEMMERS, 2013; KOSTER, 2018).

A stimolare la tendenza al self-blaming nella donna vittima di violenza di genere contribuiscono altresì l'atteggiamento spesso assunto dalla persona indicata come autore del reato e i pregiudizi radicati nel tessuto socio-culturale.

Il fenomeno del c.d. *victim-blaming*, vale a dire del biasimo della vittima per avere, in una certa misura, concorso alla propria vittimizzazione, origina dal bisogno dell'essere umano di conservare una visione rosea del mondo considerando le vittime dei reati almeno in parte colpevoli di quanto loro accaduto. Al contrario, accettare che chiunque, senza alcuna responsabilità, possa subire uno stupro, un'aggressione, una rapina o altre offese, richiederebbe di convivere con un senso di incertezza e insicurezza (FELDMAN, 2018).

Il *victim-blaming* colpisce le donne vittime di violenza di genere in maniera particolarmente incisiva a causa della persistenza di stereotipi sessisti (WHITLOW, 2020). È ancora fortemente sentita la necessità che le donne evitino un certo abbigliamento, certi comportamenti, certe abitudini per non incorrere in aggressioni e violenze di sorta e il loro genere è la ragione di questa aspettativa sociale (RYE, GREATRIX, ENRIGHT, 2006). Nei casi di violenza di genere, e in particolare nei casi di stupro o diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite, il biasimo della vittima è fortemente legato all'ideale di candore e morigeratezza che la cultura maschilista ha costruito intorno al genere femminile (GLICK, FISKE, 1997; NIEMI, YOUNG, 2014). Con il termine “*rape culture*” si indica la propensione a incolpare le donne vittime di stupro per aver assunto atteggiamenti ambigui o non essere state abbastanza “accorte” o diffidenti, partendo dal presupposto che l'uomo sia per natura un “predatore” e la donna una “preda sessuale” (BUCHWALD, FLETCHER, ROTH, 2005; SUGIURA, SMITH, 2020).

Il *self-blaming* e il *victim-blaming*, insieme al timore di essere colpevolizzate o non credute, distolgono le donne vittime di violenza di genere dal denunciare e sono fonte di vittimizzazione secondaria. I programmi di giustizia riparativa possono contrastare detti fenomeni e cambiare drasticamente il ruolo della vergogna.

Come confermato da un recente studio sulle vittime di violenza sessuale (WEMMERS ET AL., 2022), gli incontri di giustizia riparativa possono aiutare le vittime a riacquistare fiducia in sé stesse e negli altri. Nell'incontro con la persona indicata come autore dell'offesa la loro sofferenza trova spazio e valorizzazione e la loro voce e autostima vengono rafforzate (KEENAN, GRIFFITH, 2021; MADSEN, 2004). Adottate le giuste precauzioni, le vittime possono entrare in dialogo con l'“altro difficile” in una posizione di forza poiché sono credute e supportate. Di solito, con l'aiuto del mediatore, il vissuto traumatico della donna non viene messo in dubbio o contestato e, anzi, viene riconosciuta l'ingiustizia dell'accaduto.

Oltre a essere uno strumento per supportare la persona offesa e preve-

nire la sua tendenza al self-blaming, la giustizia riparativa stimola l'accusato a passare dall'external-blaming (la colpevolizzazione della vittima) a una forma di internal blaming, la c.d. reintegrative shaming (vergogna reintegrativa) teorizzata da John Braithwaite, uno dei principali teorici della giustizia riparativa. Lo studioso, che ha portato il concetto di vergogna al centro della teoria criminologica riguardante la riabilitazione dopo il crimine, distingue tra una forma "buona" (reintegrativa) e una forma "cattiva" (stigmatizzante) di vergogna. La prima, che deriva dalla dissonanza cognitiva tra le azioni del reo e i valori che ha assimilato nel corso della sua vita, è una vergogna "benefica", che stimola la riflessione sul proprio comportamento e l'assunzione di responsabilità. La seconda è tossica e consiste nella mera stigmatizzazione sociale dell'autore del reato, che rischia di rafforzare la sua "identità criminale" (BRAITHWAITE, 1989). Nelle parole di alcune autrici (MARUNA, PALLI, 2020, pp. 42-43), la giustizia riparativa può essere vista come «un movimento contro la "falsa vergogna" del biasimo della vittima — così come contro la sterile stigmatizzazione dell'aggressore» — potendo invece suscitare «una vergogna reintegrativa nei perpetratori di violenza di genere».

I programmi di giustizia riparativa iniziano con la narrazione dei fatti e, passando attraverso le emozioni provate dalle parti, mirano a stimolare la riflessione sui beni giuridici protetti dalle norme violate (MAZZUCATO, 2010). Nell'ambiente non giudicante degli incontri riparativi, gli accusati hanno la possibilità di elaborare il loro senso di "genuina" vergogna, concentrandosi sulla reintegrazione e sulla riparazione, anziché subire processi di marginalizzazione e di "etichettamento" (MERCER ET AL., 2015).

Il ruolo della vergogna può essere considerato anche da un altro punto di vista. Se il self-blaming e il victim-blaming devono essere contrastati perché disincentivano la denuncia e producono vittimizzazione secondaria, il forte senso di vergogna che spesso provano le donne vittime di violenza sessuale o di violenza nelle relazioni strette può essere una parte fondamentale del processo riparativo, che parte dal presupposto che fare giustizia non significa riportare vittime e autori alla situazione precedente alla commissione del reato. Le vittime di violenza di genere non torneranno mai alla loro vita precedente: non possono diventare donne non stuprate, non aggredite, non maltrattate. Le pratiche riparative hanno successo se aiutano le parti a condividere una narrazione che includa la responsabilità del reo, la sofferenza della vittima e il senso di vergogna di entrambi. In questa prospettiva, la vergogna è il punto di partenza per la trasformazione dell'identità di tutti gli individui coinvolti (PEMBERTON, 2019; SCHEUERMAN, KEITH, 2022; WILSON, 2022).

Come riportato nella letteratura psicologica, «nelle dinamiche emotive e relazionali dell'incontro riparativo, emozioni come empatia, rimorso e colpa si fondono con sentimenti di vergogna e, in ultima analisi, la gestione e rielaborazione di queste emozioni è fondamentale per il successo della percorso» (MCALINDEN, 2007, p. 46). Detto altrimenti, «se applicate correttamente, le pratiche riparative consentono la catalizzazione dell'intensa sensazione di vergogna in modo riabilitativo e non stigmatizzante, come parte di un processo di trasformazione personale» (MERCER ET AL., 2015, p. 13) dei partecipanti.

Il secondo spunto criminologico trae origine da un interessante approccio teorico alla violenza, quello offerto dall'interazionismo simbolico.

Secondo questa scuola di pensiero, le decisioni e le azioni scaturiscono da un'interazione simbolica dell'individuo con il mondo circostante, da un processo interpretativo che si sostanzia nell'interiorizzazione degli atteggiamenti e dei comportamenti delle altre persone, attribuendo ad essi un significato (cfr. MEAD, 1934).

Non è questa la sede per approfondire le teorie interazioniste. Ai presenti fini è sufficiente ricordare che — secondo l'approccio sociologico in questione — l'individuo entra in relazione con il contesto sociale di appartenenza attraverso un incessante “dialogo interiore” fra l’“io”, che costituisce “l'impulso ad agire”, e il “me”, che rappresenta l'insieme delle aspettative sociali provenienti da ripetute “interiorizzazioni degli atteggiamenti altrui” (cfr. MEAD, 1934). All'interno di questo quadro, Lonnie Athens, uno dei principali esponenti della corrente interazionista, ha introdotto il concetto di “comunità fantasma” per indicare una sorta di “parlamento interiore” in cui il soggetto dialoga virtualmente con i suoi “altri significativi”, ossia le persone a lui più vicine, le cui opinioni e visioni del mondo sono state assimilate, e che costituiscono, nel complesso, i suoi “interlocutori interiori privilegiati” (ATHENS, 1998).

Gli “attori violenti” — nell'orizzonte teorico in esame — hanno una “comunità fantasma” che offre supporto morale a risposte violente e che può essere definita “cosmologia violenta” (CERETTI, NATALI, 2013). In questa prospettiva, gli esseri umani sono “cosmi” che producono significato e le “decisioni” sono “attività mentali” in cui i giudizi, le opinioni, le lodi e le ammonizioni degli “altri significativi” che il soggetto ha interiorizzato operano suggerendo come tradurre detto significato in atti (violenti). È questo incessante dialogo con sé stessi a fornire la trama per la costruzione e il continuo aggiornamento di una “cosmologia” personale, intesa come un “insieme

organizzato di prospettive” attraverso il quale si guarda e si interpreta il mondo (CERETTI, NATALI, 2009).

Nei casi di violenza di genere contro le donne, gli atteggiamenti e i comportamenti altrui interiorizzati dagli uomini violenti includono pregiudizi sessisti (ALLEN-COLLINSON, 2011; HANNEM, 2021). Gli stereotipi di genere e i modelli ideali di donne caste e sottomesse, perpetuati dalla comunità fantasma, fanno parte della cosmologia del perpetratore. Più specificamente — come spiegano Ceretti e Natali (2009, pp. 199-209) — l'autore di violenza sessuale spesso attribuisce alla vittima un “significato frustrativo”, interpretandola come un ostacolo, poiché sta resistendo o pensa che resisterà al suo piano d'azione (compiere atti sessuali con lei). La rabbia, che nasce dalla frustrazione di tale piano, è il sentimento che domina questa interpretazione. Nei casi di maltrattamento della donna da parte del partner, è ricorrente l'interpretazione “malefica”. L'atteggiamento della vittima viene letto come una forma di derisione o di disprezzo nei confronti dell'agente. Ad esempio, la vittima è considerata “malefica”, in quanto non risponde al paradigma di purezza e devozione tipico del femminile secondo retaggi maschilisti. Il sentimento che accompagna questa interpretazione è l'odio, che, quando diretto verso le donne, assume la forma di misoginia. In entrambi i casi, l'interpretazione può anche essere “frustrativo-malefica”: agli occhi dell'agente, la vittima non solo rappresenta un ostacolo al suo tentativo di dominazione, ma è anche considerata particolarmente “odiosa”. Il sentimento iniziale di rabbia è amplificato dall'odio (CERETTI, NATALI, 2009).

La giustizia riparativa, spesso necessariamente preceduta o affiancata da interventi terapeutici individuali, può contribuire a rimodellare la cosmologia del perpetratore e a promuovere un cambiamento nella sua mente e nel suo comportamento. Come si sottolinea nella dottrina criminologica, «le condotte violente [...] sono portatrici di significati che chiedono di essere compresi»; «la mediazione può offrire uno spazio dialogico-consensuale per ospitarle e dare loro un nome» (CERETTI, 2006, p. 120). Detto altrimenti, «i percorsi psico-sociali che portano gli individui ad agire in modo violento sono, almeno in parte, “narrabili” partendo dalla prospettiva di coloro che li hanno vissuti», grazie a interlocutori «in grado di sostenere la complessità e il flusso di ordine e disordine che ogni narrazione di sé comporta» (CERETTI, NATALI, 2022, p. 42).

La ricerca (ISHOY, KRUIS, 2019) ha evidenziato che gli attori violenti sono in grado di rielaborare criticamente le proprie narrazioni e trasformare la propria cosmologia abbandonando quelle interpretazioni “frustrative”, “malefiche” o “frustrativo-malefiche”, che spesso legittimano ai loro occhi l'azio-

ne violenta (ATHENS, 1998; CERETTI, NATALI, 2009). In altre parole, le voci interiori che li hanno portati alla violenza possono smettere di risuonare con più forza e intensità rispetto alle altre. «Raccontarsi e raccontare a un terzo non giudicante ciò che accade in rapporto alla violenza promuove quel processo di scrittura e ri-scrittura, di significazione e di ri-significazione della propria biografia, o della parti più significative di essa» (CERETTI, 2024, p. 54).

Come afferma Jacqueline Morineau, l'incontro di mediazione è un «contenitore privilegiato per accogliere il disordine, cioè il conflitto, o meglio l'insieme dei sentimenti, delle emozioni e dei vissuti di sofferenza che il soggetto prova» (MORINEAU, 2016, p. 56). La mediazione dà voce alle parti consentendo loro di esprimere, comunicare e dare forma al caos. I mediatori le aiutano a mettere mano alle proprie memorie congelate nel dolore inferto e subito, prendo un nuovo scenario di ascolto, silenzio e rispetto, in cui un riconoscimento diventa possibile. Il sentire che si pratica nella mediazione è anzitutto un "sentire di valori", un percepire la qualità positiva o negativa delle cose (DE MONTICELLI, 2003). In questo senso, la giustizia riparativa crea un ambiente non giudicante in cui gli uomini violenti possono analizzare e comprendere la propria cosmologia violenta e le sue radici culturali e, in ultima analisi, emanciparsi da essa.

5. Oltre al paternalismo: accorgimenti e cautele per un accesso libero, consapevole e protetto ai programmi di giustizia riparativa

Indubbiamente le preoccupazioni per la sicurezza delle vittime non vanno sottovalutate. Fatta salva la possibilità che il giudice stesso, a norma dell'art. 129-bis c.p.p., decida di non inviare, almeno in quel momento, le parti, che pure ne abbiano fatto richiesta, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, ritenendo che l'invio «comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti» (GIALUZ, 2024; VENAFFRO, 2023), spetta ai mediatori stabilire se sia opportuno procedere subito a incontri di mediazione reo-vittima o se sia più prudente optare per percorsi riparativi diversi (come incontri con vittime o autori surrogati o dialoghi riparativi svolti "nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa", ex art. 53 d.lgs. 150/2022) o, ancora, suggerire percorsi individuali, anche di natura psicoterapeutica, per preparare le parti a futuri e ipotetici incontri diretti, durante i quali lavorare, ad esempio, su eventuali disturbi narcisistici dell'autore, sui traumi della vittima o, ancora, su dinamiche di "violenza strutturale" (c.d. controllo coercitivo). Del resto, giova ribadirlo, per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è richiesto, ex lege,

un consenso libero, informato, personale, revocabile in qualsiasi momento, la cui libertà e genuinità deve essere scrupolosamente verificata dai mediatori.

Gli esperti sottolineano che, «quando si tratti di casi gravi, quali per esempio i crimini violenti», gli incontri diretti fra persona accusata e vittima dovrebbero essere preceduti «da un lavoro individuale da svolgere entrando in dialogo con i mondi interni, con le “cosmologie” di chi ha attaccato il corpo di un'altra persona e di chi la violenza l'ha subita». Senza una «maturazione “auto-riflessiva” da parte della persona indicata come autore dell'offesa, un suo “semplice” dialogo con la vittima rischia seriamente di non contrastare, a breve o a lungo termine, ulteriori ricadute distruttive — così come è improbabile che sia utile a innestare cambiamenti positivi nei confronti della parte offesa» (CERETTI, 2024, pp. 52-53).

L'elevata competenza dei mediatori — che dovrebbe essere regolata da un quadro internazionale sulla formazione avanzata per la gestione dei programmi di giustizia riparativa nei casi di violenza di genere (COKER, 2018; EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, GENDER BASED VIOLENCE WORKING GROUP, 2021; KEENAN, 2018) — è fondamentale sia ai fini della scelta della tipologia di programma più adatta al caso concreto e del momento opportuno per accedervi, sia per la conduzione del percorso.

In un'interessante sentenza emessa da un G.U.P. di Milano in data 25 marzo 2024, ad esempio, è stata applicata agli imputati, accusati di pedopornografia, corruzione di minorenni e minaccia, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale con concessione della sospensione condizionale della pena, valorizzando «una forma di riparazione con modalità indirette» che ha permesso, pur in assenza del consenso della persona offesa a incontrare gli autori degli abusi, «di valorizzare il [loro] il desiderio riparativo» e «allo stesso tempo di rispettare i bisogni della vittima». In particolare, come hanno scritto i mediatori nella loro relazione conclusiva, i colloqui hanno favorito un'auto-riflessione sulle scelte compiute e sulle conseguenze della propria condotta e hanno avuto come esito simbolico la stesura di lettere per la vittima, lasciando «aperta la possibilità di ricostruzione di una relazione fra i partecipanti nei termini di una reale comunicazione fra loro attraverso l'effettiva consegna degli scritti».

Si tratta, quindi, di adottare un approccio caratterizzato dalla massima attenzione e sensibilità per le peculiarità di ogni vicenda, secondo logiche di «case-by-case evaluation» (BONINI, STRADELLA, 2023, p. 14) e di «risk assessment» (MATTEVI, 2024, p. 17; Handbook on Restorative Justice Programmes, 2020, pp. 70, 76). In questa prospettiva, come è stato enfatizzato in

dottrina (GIRANI, BOTTO, 2023), è altresì importante implementare forme di “monitoraggio attivo” del programma e dei suoi effetti nel tempo, con particolare attenzione per i rischi di recidiva e per le esigenze di tutela della vittima e degli altri soggetti interessati, come i figli. A tal fine, è imprescindibile intensificare la collaborazione fra i centri antiviolenza e i servizi di assistenza e protezione che operano sul territorio (LORENZETTI, 2024).

Ancora, a norma dell’art. 45 del d.lgs. 150/2022 ai percorsi riparativi possono partecipare persone di supporto della vittima, come parenti e conoscenti, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza, rappresentanti di enti pubblici o di associazioni. Solitamente, le persone vicine alla vittima manifestano disapprovazione, scetticismo e ritrosia rispetto alla scelta di incontrare la persona indicata come autore dell’offesa, portandola a provare emozioni contraddittorie. Pertanto, il loro coinvolgimento negli incontri preparatori e in quelli riparativi, se la vittima lo desidera, potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Lo stesso vale per l’accusato (MERCER ET AL., 2015).

Il rispetto dei basic principles in materia di giustizia riparativa, come ripresi dalla riforma Cartabia, combinato alla sensibilità e alle cautele di cui si è detto, pare una risposta efficace e proporzionata alle preoccupazioni, più che serie e comprensibili, per la sicurezza delle donne vittime di violenza di genere, senza bisogno di vietare aprioristicamente l’accesso ai percorsi riparativi nel settore in analisi, come pure si è scelto di fare in altri ordinamenti. Una preclusione categorica, più che espressione di empatia e gestione della complessità, sembra animata da un’attitudine paternalistica che sottende l’idea della donna come mero oggetto di tutela anziché come soggetto sopravvissuto a un’esperienza traumatica, più o meno duratura, e dotato di risorse da mettere in campo, con il supporto di persone care ed esperti, per uscire dalla violenza e cambiare la propria vita. Si è parlato, a questo proposito, della necessità di emanciparsi dal «“malinteso della vittima”, bisognosa di protezione», per costruire «una “cultura della cura”» (RE, 2024, p. 26).

Il potere e la libertà delle parti è uno dei punti chiave della giustizia riparativa. Durante gli incontri riparativi, viene enfatizzata l’“agency” sia della vittima che della persona indicata come autore dell’offesa, che decidono, con il costante supporto dei mediatori, se e quando incontrarsi e definiscono insieme i tempi e i contenuti del programma.

Con il termine “agency” gli studiosi si riferiscono alla «responsabilizzazione dei singoli individui attraverso la valorizzazione della loro capacità di fare scelte efficaci e la massimizzazione del loro coinvolgimento durante tutto il processo» (O’MAHONY, DOAK, 2017, p. 20). Il sistema di giustizia

penale convenzionale non promuove l'agency di vittime e autori di reato, tendendo a esautorarli e a limitare la loro possibilità di prendere decisioni autonome. Al contrario, le tecniche riparative danno voce ai partecipanti e li incoraggiano a cercare in autonomia una risposta ai propri bisogni. Come sottolineano gli studiosi, la priorità conferita all'agency all'interno dei percorsi riparativi «contrasta nettamente con gli effetti paralizzanti che l'amministrazione della giustizia penale ha su persone offese e accusati» (O'MAHONY, DOAK, 2017, p. 70). Infatti, nel processo penale, le parti sono rappresentate da avvocati professionisti, che parlano per loro e decidono quali argomentazioni giuridiche e quali elementi fattuali siano rilevanti e utili per il loro caso. L'avvocato dell'imputato potrebbe anche decidere che è meglio per il suo cliente avvalersi del diritto di rimanere in silenzio. In caso di condanna, la persona ritenuta responsabile viene mandata in prigione, che è il «luogo della passività» per eccellenza, dove non si può nemmeno scegliere a che ora mangiare e a che ora fare la doccia (MAZZUCATO, 2010). Allo stesso tempo, la vittima ha spesso bisogni che il sistema di giustizia penale non è in grado di soddisfare, come il bisogno di essere riconosciuta dall'autore, di essere guardata negli occhi, di essere ascoltata, di descrivergli nel dettaglio l'impatto, spesso devastante, che la sua condotta ha avuto sulla sua vita (KEENAN, GRIFFITH, 2021). Anche nell'Handbook on Restorative Justice Programmes del 2020 si mette in luce che è stato osservato come l'esperienza di «empowerment» della vittima associata alla giustizia riparativa, anche nei casi di «serious crime» — fra cui la violenza nelle relazioni strette e la violenza sessuale — possa contrastare l'umiliazione, lo svilimento, la mancanza di informazioni e la sensazione di impotenza che possono derivare dal procedimento penale.

La giustizia riparativa offre alle parti il potere e la libertà di decidere se e quando incontrare il loro “altro difficile”, di raccontare la propria storia, di ascoltare la narrazione dell'altro. La vittima può fare domande e scegliere se accettare o meno ciò che l'autore le dice e le propone. Precludere alle vittime di violenza di genere di partecipare a programmi riparativi, anche se desiderano farlo, non le protegge, ma, piuttosto, le esautora, privandole di un'opportunità, indebolendo la loro capacità di decidere per sé stesse e di agire per soddisfare i propri bisogni (MADSEN, 2004). Si è affermato che «riacquistare potere rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana non può prescindere da un'esperienza di base: ri-collocarsi al centro degli eventi in una posizione attiva, provando a iniziare a controllare la situazione narrando la propria storia a partire dalla propria versione, e attraverso il proprio linguaggio» (CERETTI, 2006, p. 115).

Dall'altra parte, l'accusato ha il potere e la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie azioni verso la vittima (BOUFFARD ET AL., 2017; KEENAN, 2017; MCGLYNN ET AL., 2012). A uno sguardo più attento, infatti, la responsabilità verso l'altro è una forma di agency, perché è focalizzata sulla libertà dell'agente di assumere obblighi e impegni, anziché subire l'imposizione di tali obblighi dall'alto, «attraverso un processo punitivo-retributivo gestito dallo Stato» (O'MAHONY, DOAK, 2017, p. 20). Detto altrimenti, mentre nel sistema di giustizia penale gli autori di reato sono ritenuti responsabili delle loro azioni, la giustizia riparativa mira a creare uno spazio in cui gli individui si assumano attivamente la responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni verso la persona offesa. Inoltre, questo processo di responsabilizzazione opera nella direzione opposta rispetto a ciò che Sykes e Matza (1957) descrivono come "tecniche di neutralizzazione" e Bandura (2015) come "meccanismi di disimpegno morale", processi psichici mediante i quali gli autori giustificano il proprio comportamento negando che abbia causato danni reali o sminuendo la propria responsabilità individuale attraverso la colpevolizzazione della vittima o invocando a propria scusa fattori esterni come la dipendenza da alcol o droghe.

Uno dei principali bisogni derivanti dall'ingiustizia commessa o subita è quello di essere "visti" dall'"altro difficile". Spesso i crimini violenti scaturiscono dal mancato riconoscimento della dignità e dell'umanità della vittima e portano la vittima, a sua volta, a concettualizzare l'aggressore come un "mostro". Nella violenza di genere, in particolare, si assiste di frequente a "processi di disumanizzazione selettiva" condizionati dalla cultura (stereotipi di genere), dalla società e anche dai contesti situazionali (droghe, stress, disoccupazione, conflitti...). Bandura definisce questo fenomeno "disimpegno morale selettivo" (BANDURA, 2002). Durante gli incontri riparativi, le parti possono riconoscere l'altro come una persona e scoprire la loro comune umanità e vulnerabilità. In questo modo, la giustizia riparativa può contribuire a re-umanizzare gli individui e la loro relazione (KEENAN, GRIFFITH, 2021).

Riferimenti

- ACORN, Annalise. **Compulsory compassion: a critique of restorative justice**. Vancouver: UBC Press, 2004.
- ALLEN-COLLINSON, Jacquelyn. **Assault on self: intimate partner abuse and the contestation of identity**. *Symbolic Interaction*, 2011, 34(1), pp. 108-127.
- ATHENS, Lonnie. **Violent criminal acts and actors revisited**. Urbana: University of Illinois Press, 1997.
- ATHENS, Lonnie. **Dominance, ghettos and violent crime**. *The Sociological Quarterly*, 1998, 39(4), pp. 673-691.
- BANDURA, Albert. **Selective moral disengagement in the exercise of moral agency**. *Journal of Moral Education*, 2002, 31(2), pp. 101-119.
- BANDURA, Albert. **Moral disengagement: how people do harm and live with themselves**. New York: Worth Publishers, 2015.
- BIAGGIONI, Elena. **Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa**. In *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 23-34.
- BOLITHO, Jane. **Putting justice needs first: a case study of best practice in restorative justice**. *Restorative Justice: An International Journal*, 2015, 3(2), pp. 256-281.
- BONINI, Valentina, STRADELLA, Elettra. **Access to Justice: a Gender Perspective**. *Rivista di diritti comparati*, 2023, 4, pp. 1-15.
- BORTOLATO, Marcello. Il rilievo della giustizia riparativa in sede di decisione e commisurazione: la valutazione dello svolgimento del programma e degli esiti riparativi da parte dell'autorità giudiziaria. In CERETTI, Adolfo, MANNOZZI, Grazia, MAZZUCATO, Claudia (a cura di), **La disciplina organica della giustizia riparativa**. Vol. VI. Riforma Cartabia Le modifiche al sistema penale, Torino: Giappichelli, 2024, pp. 231-248.
- BOSKOVIC, Milica, MISEV, Gordana. **Secondary victimization of sexually assaulted women**. In *Victimology*. Cham: Springer, 2022, pp. 341-361.
- BOUFFARD, Jeff, COOPER, Maisha, BERGSETH, Kathleen. **The effectiveness of various restorative justice interventions on recidivism outcomes among juvenile offenders**. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2017, 15(4), pp. 465-480.
- BRAITHWAITE, John. **Crime, shame and reintegration**. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

BUCHWALD Emilie, FLETCHER, Pamela, ROTH, Martha (eds.), **Transforming a Rape Culture**, Milkweed Editions: Minneapolis, 2005.

BURNS, Courtney Julia, SINKO, Laura. **Restorative justice for survivors of sexual violence experienced in adulthood: a scoping review**. *Trauma, Violence & Abuse*, 2021, pp. 1-15.

CAMPBELL, Catriona, DEVLIN, Roisin, O'MAHONY, David, DOAK, Jonathan JACKSON, John, CORRIGAN, Tanya, MCEVOY, Kieran. **Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service**. NIO Research and Statistics Series: Report No 12. Belfast: Northern Ireland Office, 2006.

CAMPBELL, Rebecca, RAJA, Sheela. **Secondary victimization of rape victims: insights from mental health professionals who treat survivors of violence**. *Violence & Victims*, 1999, 14(3), pp. 241-261.

CERETTI, Adolfo. **Violenza intrafamiliare e mediazione**. In GUIDA, Maria Antonietta (a cura di), I figli dei genitori separati. Ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità. Milano: Franco Angeli, 2006, pp. 101-114.

CERETTI, Adolfo. **I nuovi orizzonti della giustizia riparativa nella riforma Cartabia**. In CERETTI, Adolfo, MANNOZZI, Grazia, MAZZUCATO, Claudia (a cura di), La disciplina organica della giustizia riparativa. Vol. VI. Riforma Cartabia Le modifiche al sistema penale, Torino: Giappichelli, 2024, pp. 23-59.

CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo. **Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali**. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009.

CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo. **Verso le 'cosmologie violente'. Per una guida alla lettura degli atti violenti**. In CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo (a cura di), Universi della violenza. Milano: Feltrinelli, 2013, pp. 2-26.

CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo. **Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro**. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2022.

COKER, Donna. **Restorative responses to campus sexual harm: promising practices and challenges**. *The International Journal of Restorative Justice*, 2018, pp. 385-398.

CORTI, Silvia, **Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?** *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 9, pp. 5-24.

DALY, Kathleen. **Sexual assault and restorative justice**. In STRANG, Heather, BRAITHWAITE, John. (eds.), Restorative justice and family violence. Melbourne: Cambridge University Press, 2002, pp. 62-88.

DALY, Kathleen. **Remaking justice after sexual violence: essay in conventional, restorative, and innovative justice**. The Hague: Eleven International Publishing, 2022.

DALY, Kathleen, STUBBS, Julie. **Feminist engagements with restorative justice**.

Theoretical Criminology, 2006, 10(9), pp. 9-28.

DALY, Kathleen, STUBBS, Julie. **Feminist theory, feminist and anti-racist politics, and restorative justice.** In Handbook of restorative justice. Devon, UK: Willan Publishing, 2007, pp. 149-170.

DE MONTICELLI, Roberta. **L'ordine del cuore. Etica e teoria del sentire.** Milano: Garzanti, 2003.

EDWARDS, Alan, SHARP, Susan. **Restorative justice in the context of domestic violence: a literature review.** Canada: Edmonton, 2004.

EIGENBERG, Helen, POLICASTRO, Christina. **Blaming victims in cases of interpersonal violence: attitudes associated with assigning blame to female victims.** *Women & Criminal Justice*, 2016, 26(1), pp. 37-54.

EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, GENDER BASED VIOLENCE WORKING GROUP. **Making restorative justice possible in cases of gender-based violence (GBV): some starting reflections of the EFRJ Working Group on Restorative Justice and Gender based violence**, 2021. <https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2022-02/EFRJ%20paper%20on%20GBV%20to%20the%20EC%20%281%29.pdf>.

FELDMAN, David. **Why do people blame the victim? The tendency to blame the victim may be programmed in the mind at a deep level.** *Psychology Today*, 2018, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/supersurvivors/201803/why-do-people-blame-the-victim>.

FORTI, Gabrio. **L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale.** Milano: Raffaello Cortina Editore, 2000.

FORTI, Gabrio. **Il "dominio" penale come cosmogonia. Critica della violenza e "bisogno interiore del diritto".** In CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo (a cura di), *Universi della violenza*. Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2012, pp. 27-63.

FORTI, Gabrio. **La tutela della donna dalla c.d. violenza di genere. L'intervento sulla relazione affettiva in una prospettiva criminologica "integrata".** In Fumagalli Carulli, Ombretta, Sammassimo, Anna (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*. Milano: Vita&Pensiero, 2015, pp. 25-47.

FREDERICK, Loretta, LIZDAS, Kristine. **The role of restorative justice in the battered women's movement.** In *Restorative justice and violence against women*, New York: Oxford University Press, 2010, pp. 39-59.

FUENTES SORIANO, Olga. **Riflessioni sulla fattibilità della mediazione penale nei casi di violenza di genere.** *Giustizia consensuale*, 2023, 2, pp. 487-529.

GEORGE William H., MARTINEZ Lorraine J. **Victim blaming in rape: effects of**

victim and perpetrator race, type of rape, and participant racism. *Psychology of Women Quarterly*, 2016, 26(2), pp. 110-119.

GIALUZ, Mitja. **L'innesto della giustizia riparativa nel processo penale.** In CERETTI, Adolfo, MANNOZZI, Grazia, MAZZUCATO, Claudia (a cura di), **La disciplina organica della giustizia riparativa.** Vol. VI. Riforma Cartabia Le modifiche al sistema penale, Torino: Giappichelli, 2024, pp. 193-229.

GIRANI, Rebecca, BOTTO, Matilde. **Luci e ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica.** *Cammino diritto*, 11 novembre 2023, pp.1-34.

GLICK, Peter, FISKE, Susan. **Hostile and benevolent sexism: measuring ambivalent sexist attitudes toward women.** *Psychology of Women Quarterly*, 1997, 21(1), pp. 119-135.

HANNEM, Stacey. **Symbolic interactionism, social structure, and social change. Historical debates and contemporary challenges.** In *The routledge international handbook of interactionism.* London: Routledge, 2021, pp. 194-204.

HANSEN, Maria Louise, STEFANSEN, Kari, SKILBREI, May-Len. **Non-reporting of sexual violence as action: Acts, selves, futures in the making.** *Nordic Journal of Criminology*, 2021, 22(1), pp. 42-57.

HERMAN, Judith L. **The mental health of crime victims: impact of legal intervention.** *Journal of Traumatic Stress*, 2003, 16(2), pp. 159-166.

ISHOY, Glen, KRUIS, Nathan E. **A peacemaking approach to desistance from crime.** *Critical Criminology. An International Journal*, 2019, 27, pp. 211-227.

KEENAN, Marie. **Sexual trauma and abuse: restorative and transformative possibilities.** Report of a Collaborative Research Study. Dublin: University College, 2014.

KEENAN, Marie. **Criminal justice, restorative justice, sexual violence and the rule of law.** In ZINSSTAG, Estelle, KEENAN, Marie (eds.), *Restorative responses to sexual violence: legal, social and therapeutic dimensions.* Abingdon: Routledge, 2017, pp. 44-68.

KEENAN, Marie. **Training for restorative justice work in cases of sexual violence.** *The International Journal of Restorative Justice*, 2018, 1(2), pp. 291-302.

KEENAN, Marie, GRIFFITH, Albhe. **Restorative justice after sexual violence: an international perspective.** In *Sexual violence on trial: local and comparative perspectives.* London: Routledge, 2021, pp. 188-198.

KOSS, Mary. **The RESTORE program of restorative justice for sex crimes: vision, process and outcomes.** *Journal of Interpersonal Violence*, 2013, 29(9), pp.1623-1660.

KOSTER, Nathalie-Sharon N. **Crime victims and the police: crime victims' eval-**

uations of police behaviour, legitimacy and cooperation: a multi-method study. Leiden: E.M. Meijers Instituut, 2018.

LAING, Lesley. **Secondary victimization: domestic violence survivors navigating the family law system.** *Violence against women*, 2017, 23(11), pp. 1314-1335.

LANGTON, Lynn Langton, TRUMAN, Jennifer L. **Socio-emotional impact of violence crime.** Bureau of Justice Statistics Special Report, U.S. Department of Justice Office, Washington, DC, 2014.

LIEBMANN, Marian, WOOTTON, Lindy. **Restorative justice and domestic violence/abuse. A report commissioned by HMP Cardiff Funded by The Home Office Crime Reduction Unit for Wales**, 2010, <http://69.195.124.82/~crimemat/wp-content/uploads/2011/11/restorative-justice-and-domestic-violence-abuse.pdf>.

LOEFFLER, Christopher H., PRELOG, Andrew J., UNNITHAN, N. Prabha, POGREBIN, Mark R. **Evaluating shame transformation in group treatment of domestic violence offenders.** *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2010, 54(4), pp. 517-536.

LORENZETTI, Anna, **Giustizia riparativa e violenza di genere. Spunti per un confronto non più eludibile.** In *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 35-42.

LORENZETTI, Anna, RIBON, Roberta. **Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo.** *Giudicedonna.it*, 2017, 4.

MADSEN, Karin S. **Mediation as a way of empowering women exposed to sexual coercion.** *Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 2004, 1(12), pp. 58-61.

MANNOZZI, Grazia. **Definizioni, principi generali. Obiettivi e ambito di applicazione della giustizia riparativa.** In CERETTI, Adolfo, MANNOZZI, Grazia, MAZZUCATO, Claudia (a cura di), **La disciplina organica della giustizia riparativa.** Vol. VI. *Riforma Cartabia Le modifiche al sistema penale*, Torino: Giappichelli, 2024, pp. 59-89.

MARUNA, Shadd, PALL, Brunilda. **From victim blaming to reintegrative shaming: the continuing relevance of crime, shame and reintegration in the era of #MeToo.** *The International Journal of Restorative Justice*, 2020, pp. 38-44.

MATTEVI, Elena, **Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni.** In *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, 5-22.

MAZZUCATO, Claudia. **Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice.** In *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari. Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche*. Tricase: Libellula Edizioni, 2010, vol. 2, pp. 99-166.

MAZZUCATO, Claudia. **La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata.** In MAZZUCATO, Claudia, CERETTI, Adolfo, BERTAGNA, Guido (a cura di), *Il libro dell'incontro. Responsabili e vittime della lotta armata a confronto.* Milano: il Saggiatore, 2015, pp. 251-303.

MCALINDEN, Anne-Marie. **The shaming of sexual offenders: risk, retribution and reintegration.** Oxford: Hart Publishing, 2007.

MCGLYNN, Clare, WESTMARLAND, Nicole, GODDEN, Nikki. **'I just wanted him to hear me': sexual violence and the possibilities of restorative justice.** *Journal Of Law and Society Volume*, 2012, 39(2), pp. 213-240.

MEAD, George H. **Mind, self, and society. From the standpoint of a social behaviorist.** Chicago: University of Chicago Press, 1934.

MERCER, Vince, MADSEN, Karin S., KEENAN, Marie, ZINSSTAG, Estelle. **Doing restorative justice in cases of sexual violence: a practice guide.** Leuven Institute of Criminology, 2015.

MORINEAU, Jacqueline. **Lo spirito della mediazione**, II ed. (I ed. 2002-2003), Milano: Franco Angeli, 2016.

NIEMI, Laura, YOUNG, Liane. **Blaming the victim in the case of rape.** *Psychological inquiry*, 2014, 25(2), pp. 230-233.

O' MAHONY, David, DOAK, Jonathan. **Reimagining restorative justice. Agency and accountability in the criminal process.** Portland: Hart Publishing, 2017.

ONEY, Emrah, OKSUZOGLU-GUVEN, Gizem. **Confidence: a critical review of the literature and an alternative perspective for general and specific self-confidence.** *Psychological Reports: Mental and Physical Health*, 2015, 116(1), pp. 149-163.

OSMAN, Suzanne, MERWIN, Carlyne P. **Predicting college women's body-esteem and self-esteem based on rape experience, recency, and labelling.** *Violence against Women*, 2020, 26(8), pp. 838-850.

PARSONS, Jim, BERGIN, Tiffany. **The impact of criminal justice involvement on victims' mental health.** *Journal of Traumatic Stress*, 2010, 23(2), pp. 182-188.

PEMBERTON, Antony. **The shame of injustice: the ethics of victimology and what it means for restorative justice.** *The International Journal of Restorative Justice*, 2019, 2(3), 451-469.

PTACEK, James. (ed.). *Restorative justice and violence against women.* Oxford: Oxford University Press, 2010.

RE, Lucia. **Violenza basata sul genere e "giustizia trasformativa". un'alternativa al sistema penale?**, *Legislazione penale*, 9 luglio 2024, 1-27.

RICHARDS, Kelly, DEATH, Jody, RONKEN, Carol. **What do victim/survivors of sexual violence think about circles of support and accountability?** *Victims & Offenders: An International Journal of Evidenced-based Research, Policy, and Practice*, 2020, 16(6), 893-911.

RYE, B.J., GREATRIX, Sarah. A., ENRIGHT, Corinne S. (2006). **The case of the guilty victim: the effects of gender of victim and gender of perpetrator on attributions of blame and responsibility.** *Sex Roles*, 2006, 54, pp. 639-649.

SCHEUERMAN, Heather L., KEITH, Shelley. **Experiencing shame: how does gender affect the interpersonal dynamics of restorative justice?** *Feminist Criminology*, 2022, 17(1), pp. 116-138.

SHAGUFTA, Aziz. **Should restorative justice be used for cases of domestic violence?** *International Journal of Restorative Justice*, 2010, 6(1), pp. 1-48.

SHAPLAND, Joanna, HALL, Matthew. **What do we know about the effects of crime on victims?** *International Review of Victimology*, 2007, 14(2), pp. 175-217.

STAHLMAN, Avila, **Restorative justice in the context of intimate partner violence: suggestions for its qualified usage as supplementary to the criminal justice system,** *University of Florida Journal of Law & Public Policy*, 2017, 28(1), pp. 194-214.

STUBBS, Julie. **Beyond apology? Domestic violence and critical questions for restorative justice.** *Criminology and Criminal Justice*, 2007, 7(2), pp. 169-187.

STUBBS, Julie. **Domestic violence and women's safety. Feminist challenges to restorative justice.** In STRANG, Heather, BRAITHWAITE, John. (eds.), *Restorative justice and family violence*. Melbourne: Cambridge University Press, 2002, pp. 42-61.

SUGIURA, Lisa, SMITH, April. **Victim blaming, responsabilization and resilience in online sexual abuse and harassment.** In *Victimology: Research, Policy and Activism*. Cham: Palgrave Macmillan, 2020, pp. 45-80.

SYKES, Gresham, MATZA, David. **Techniques of neutralization: a theory of delinquency?** *ASR*, 1957, pp. 664-670.

TEN BOOM, Annemarie, KUIJPERS, Karlijn F. **Victims' needs as basic human needs.** *International Review of Victimology*, 2012, 18(2), pp. 155-179.

TUTU, Desmond. In **One day after peace**, a film by LAUFER, Erez. Israel: Erez Laufer Films, 2012.

ULLMAN, Sarah E., PETER-HAGENE, Liana C. **Longitudinal relationships of social reactions, PTSD, and revictimization in sexual assault survivors.** *Journal of Interpersonal Violence*, 2016, 31, pp. 1074-1094.

VAN DIJK, Jiska Jonas, ZEBEL, Sven, CLAESSEN, Jacques, NELEN, Hans. **Victim-offender mediation and reduced reoffending: gauging the self-selection bias.** *Crime & Delinquency*, 2020, 66(6-7), pp. 949-972.

VENAFRO, Emma. **Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia**, *Legislazione penale*, 21 dicembre 2023, pp. 1-56.

WALKER, Lenore E.A. **Understanding battered woman syndrome**. *Trial Magazine*, 1995, 31(2), pp. 30-37.

WEMMERS, Jo-anna. **Victims' experiences in the criminal justice system and their recovery from crime**. *International Review of Victimology*, 2013, 19(3), pp. 221-233.

WEMMERS, Jo-anna, PARENT, Isabelle, LACHANCE QUIRION, Marika. **Restoring victims' confidence: victim-centred restorative practices**. *International Review of Victimology*, 2022, pp. 1-21.

WHITLOW, Caroline. **Correlation between victim-blaming attitudes and victim gender in non-sexual crime scenarios**. *Senior Honors Projects, 2020-current* 67, 2020, in <https://commons.lib.jmu.edu/honors202029/67>.

WILSON, Amanda. **What a shame! Restorative justice's guilty secret**. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 2022, 61(1), pp. 39-52.

ZEBEL, Sven, SCHREURS, Wendy, UFKES, Elze G. **Crime seriousness and participation in restorative justice: the role of time elapsed since the offense**. *Law and Human Behavior*, 2017, pp. 385-397.

ZINSSTAG, Estelle, KEENAN, Marie. **Restorative responses to sexual violence: legal, social and therapeutic dimensions**. Oxford: Oxford University Press, 2022.